

Scuola Forense Trevigiana
Caso di diritto civile del 13 aprile 2018

Tizio, gestore del bar “Il tramezzino”, contatta telefonicamente Caio, legale rappresentante di Alfa S.p.a., per richiedere il noleggio e l’installazione nel suo locale di alcune apparecchiature da gioco, di proprietà di Alfa S.p.a., per il prezzo di 10.000,00 euro annui.

Il 13 maggio 2016 la merce viene recapitata.

Al momento della consegna, Tizio sottoscrive la bolla di accompagnamento, che reca a stampa sul retro, sotto il titolo “Accordo commerciale”, le clausole, predisposte abitualmente da Alfa S.p.a. per affari simili, che avrebbero dovuto regolare il rapporto.

Tizio appone la firma anche in calce a tale prestampato.

Il 3 maggio 2017, Tizio viene contattato da Beta S.r.l., la quale propone il medesimo servizio offerto da Alfa S.p.a. a un prezzo sensibilmente inferiore. Pertanto, Tizio invia ad Alfa una lettera nella quale dichiarava la propria intenzione di recedere dall’accordo.

Ricevuta la missiva, Caio rileva che, nel prestampato del 13 maggio 2015, è presente una clausola, la numero 5, che così dispone: *“Il presente contratto è efficace per sette anni dalla data odierna”*.

Tizio si reca, quindi, dall’avv. Filano al fine di avere un parere in merito alla validità ed efficacia della predetta clausola.

Assunte le vesti del legale a cui si rivolge Tizio, il candidato rediga il parere richiesto evidenziando le problematiche sottese alla traccia.